



# Brexit

cosa cambia  
per le imprese

Una faccenda  
difficile o  
un'opportunità  
?



Comoda comoda...



*easy frontier*



# COSA (POSSONO) FARE LE AZIENDE

- r Dopo l' esauriente presentazione del Consigliere D'Elia nella prima parte di questo incontro
- r E dopo il ricchissimo intervento del direttore Chiara Di Battista circa gli effetti sulle attività doganali in quello che potremmo chiamare
- r **CUSTOMS ENVIRONMENT**
- r Vorrei focalizzarmi su

# ALCUNI IMPATTI...

- Parlo **ESCLUSIVAMENTE** degli aspetti strettamente connessi alle dogane, a prescindere dal complesso insieme delle formalità che afferiscono ad altre autorità
  - ✦ **Formalità amministrative**
  - ✦ **Controlli doganali (A.UK?)**
  - ✦ **Export control**
- Incideranno sull'attività di interscambio!

# SE IL 1 GENNAIO 2021

- r Dovesse entrare in vigore (come potrebbe, CONCRETAMENTE) il
- r **PROTOCOL ON IRELAND/NORTHERN IRELAND**
- r Allora si applicherebbero TUTTE le regole contenute nei **(10)** ALLEGATI AL PROTOCOLLO
- r E qualche inceppo potrebbe anche esserci...

# PRENDIAMO A.UK

- r All'articolo 4 dell'Allegato 3 al **PROTOCOL ON IRELAND/NORTHERN IRELAND** si chiarisce che servirà una **PROVA DOCUMENTALE** dello **STATO** delle merci
- r **A. UK. Movement certificate**
- r Ossia un vero e proprio documento doganale, una sorta di **A.TR** (quello usato con la Turchia!)... e, in effetti, le regole sono pressoché **IDENTICHE!**

WARENVERKEHRSBESCHEINIGUNG

1. Ausführer (Name, vollständige Anschrift, Stadt)

A.TR. Nr. A 151019

2. Frachtpapier (Ausführung Inverkehr)

3. Empfänger (Name, vollständige Anschrift, Stadt, Umrüstung Inverkehr)

4. ASSOCIATION zwischen der EUROPEISCHEN UNION

5. Ausfuhrstaat

6. Bestimmungsstaat

7. Ausfuhrort

8. Leistung

9. Zeichen, Nummern, Anzahl und Art der Packstücke (bei lose geschütteten Waren je nach Fall Name des Schiffs, Waggons- oder Kraftwagennummer), Warenbeschreibung

10. Rohmasse (Gewicht oder andere Maßeinheit (kg, mt, usw.))

11. SICHERSTELLUNG DER ZOLLSTELLE

12. ERKLÄRUNG DES AUSFUHRERS

# E ... (STESSO ALLEGATO)

## ARTICOLO 4 punto 7

1. The exporter [...] shall be prepared to submit [...], at the request of the customs authorities [...], **all appropriate documents proving the status of the products**



## ARTICLE 8 - Administrative cooperation

1. The customs authorities of [EU] and of [UK] shall provide each other, [...], **with specimen impressions of stamps** used in their customs offices for the issue of A. UK. [...]

# PERFEZIONAMENTO ATTIVO

- Abbiamo poi l'**articolo 1 lettera c) dell'Allegato 2 al PROTOCOLLO (IRLANDESE)**
- Esso impone che i **dazi gravanti E NON ASSOLTI (in UK o in UE) su beni provenienti da Paesi terzi**
- Utilizzati nella fabbricazione di prodotti unionali o UK, rispettivamente - in caso di applicazione del regime del PERFEZIONAMENTO ATTIVO -
- dovranno essere **riscossi nel PAESE DI ESPORTAZIONE (SM UE o UK)**




# DAZI DA RISCUOTERE ALLEGATO 2 ART. 1 LETT. C)

**PAESE TERZO**



**Perfezionamento ATTIVO  
(sospensione dazi)**



**Export con  
PAGAMENTO DAZI su  
COMPONENTI NON UE**



# E SE NON LO FACCIAMO?

Paragrafo 3 dell'articolo 1!

*3. As regards goods [...] produced in the customs territory of [EU or UK], in the manufacture of which products coming from third countries and not in free circulation [...] were used, but which are not covered by point (c) of paragraph 1, the importing part of the single customs territory shall apply the customs legislation applying to goods from third countries.*

*(Solita traduzione maccheronica...)*

3. Con riguardo ai beni prodotti nel territorio doganale delle parti, per la fabbricazione dei quali siano stati utilizzati prodotti provenienti da PT non in libera pratica, che non abbiano scontato il dazio al momento dell'export verso l'altra parte, **la parte importatrice li considererà come beni provenienti da Paesi terzi**

**E applicherà il dazio su TUTTO il BENE**

# AMBITIOUS

- r Il **punto 23** della PD afferma, senza mezzi termini, che ci DOVREBBE essere un accordo (doganale) da costruire sulle basi del Protocollo Irlandese, il quale
- r *OVVIA al controllo sulle regole di origine*
- r *AMBIZIOSO, appunto...*
- r Il **punto 26** (sempre temperato dall'”*ambizioso*”) afferma che le Parti faranno uso di **TUTTE LE SEMPLIFICAZIONI** e di tutte le **TECNOLOGIE** (possibili)

# KEN O'FLAHERTY

- r Il futuro accordo potrebbe addirittura rappresentare un MODELLO di accordo
- r ASSOLUTAMENTE INEDITO!
- r Che potrà essere adottato rivoluzionando la logica degli accordi stessi
- r Ma sarà qualcosa di diverso da un MERCATO UNICO e con un accesso PIÙ RIDOTTO ai reciproci mercati!

# ORIGINE PREFERENZIALE...

**r** Proprio ieri un'azienda ci ha posto il seguente quesito:

*Abbiamo una consociata in UK che produce, al pari di noi, prodotti destinati ai mercati terzi, in particolare ai mercati di Paesi con i quali sono in essere FTA...*

*Ebbene, oggi noi chiediamo (e rilasciamo) LTD (Long Term Declarations, Dichiarazioni del fornitore) senza preoccuparci troppo del fatto che i prodotti siano realizzati in Italia o in UK... cosa succederà*

**r** DOPO?

# LTD E OP!

- In effetti, il problema è di interesse per molte aziende!  
Anche per capire CHE FINE FARANNO le LTD rilasciate con valore BIENNALE magari il 20 gennaio 2019...e che quindi dovrebbero arrivare al 19 gennaio 2021...
- Proviamo a chiarire...

I STEP	Dal 30 marzo 2019 al 31 dicembre 2020 (transition period)	UK è considerata SM a tutti gli effetti, negli accordi internazionali, previa comunicazione della Commissione ai Paesi accordisti (Art. 129 e Nota pag. 202)
	Nuovo accordo UE-UK	Se si tratterà di un FTA, l'origine potrà essere CUMULATA negli scambi reciproci
II STEP		E potrà fruire del CUMULO DIAGONALE se ed in quanto previsto negli accordi con altri Paesi
Backstop	Protocollo Irlandese	SPG (Sistema Preferenze Generalizzate) si applica... a patto che 6 mesi prima della fine del periodo transitorio ci si accordi chiaramente
		Nell'Allegato 5 (laddove si riportano le NORME APPLICABILI nel SCT), ultimo trattino del punto 4 viene detto  Obligations stemming from the international agreements concluded by the Union, or by Member States acting on its behalf...

II STEP	Nuovo accordo UE-UK	Se si tratterà di un FTA, l'origine potrà essere CUMULATA negli scambi reciproci
		E potrà fruire del CUMULO DIAGONALE se ed in quanto previsto negli accordi con altri Paesi
Backstop	Protocollo Irlandese	SPG (Sistema Preferenze Generalizzate) si applica... a patto che 6 mesi prima della fine del periodo transitorio ci si accordi chiaramente
		Nell'Allegato 5 (laddove si riportano le <b>NORME APPLICABILI</b> nel SCT), ultimo trattino del punto 4 viene detto Obligations stemming from the international agreements concluded by the Union, or by Member States acting on its behalf, or by the Union and its Member States acting jointly, in so far as they relate to trade in goods between the Union and third countries






## E LE AZIENDE?



- r Appunto, COSA possono fare, fin da oggi,
- r Le aziende italiane per prepararsi?
- r Quali che siano gli scenari possibili...



# OPPORTUNITÀ?

- r Si potranno intraprendere
- r Percorsi di *ottimizzazione della propria compliance doganale*
- r Utilizzando **le semplificazioni già previste dal Codice Doganale dell'Unione** e dalla nostra normativa (richiamati **ESPLICITAMENTE** dalla PD come strumenti **FONDAMENTALI** del famoso **AMBIZIOSO** accordo)

- r Prepararsi poi alle semplificazioni che interverranno in futuro!
  - ✿ Sdoganamento centralizzato
  - ✿ Iscrizione nelle scritture del dichiarante
  - ✿ Selfassessment (Autovalutazione)
- r Tutte basate sull’AFFIDABILITÀ e sul **rapporto di FIDUCIA** tra operatore e autorità di controllo

# OGGI

- Le aziende possono già iniziare a ragionare sull'utilizzo della procedura di sdoganamento in house nota come
- **ORDINARIA PRESSO LUOGO (approvato)** che consente di eliminare la necessità della presentazione fisica delle merci in dogana!

# AEO, CERTO



- r Al di là di ogni scenario, l'autorizzazione AEO fornisce **e fornirà** alle imprese uno strumento di eccellenza per ottenere vantaggi competitivi
- r Anche negli scenari che si andranno a creare nel rapporto con il **Single Customs Territory** o, se del caso, in ogni altra forma di *arrangement* che verrà individuata

# TRUSTED TRADERS' PROGRAMME

- r Mutuo riconoscimento dei programmi di **TRUSTED TRADER...**
- r Oggi, in UE, appunto
- r **AEO!**




# DIGIT!!

Ma anche, e soprattutto, attraverso l'implementazione di una estesa digitalizzazione della propria Supply Chain!

Dalle DICHIARAZIONI IN DOGANA a tutto quello che è il LAVORO INTERNO che l'azienda deve svolgere per prepararsi al commercio internazionale

# WCO

- Anche la World Custom Organization, d'altronde,
- Vede nella **digitalizzazione delle procedure doganali** il futuro della dogana mondiale!
- A disposizione di tutti esiste il **DATA MODEL**, che permette alle amministrazioni doganali e agli operatori di instaurare un dialogo puramente telematico







13<sup>th</sup> | WORLD CUSTOMS  
ORGANIZATION  
**PICARD** CONFERENCE

- In occasione dell'ultimo meeting di PICARD, a Malatya (Turchia)
- La WCO ha voluto riconnettere i **primi sigilli doganali del mondo** con il futuro della dogana, vedendolo come tutto o quasi basato su strumenti di analisi dei rischi, di sdoganamento e di collaborazione con gli utenti
- **COMPLETAMENTE DIGITALI**

# NO BREXIT?

- NO PROBLEM!
- Nulla di quel che faremo sarà sprecato o inutilizzabile!
- Anche nel caso di no Brexit o *no impact*, come auspicato dalla PD
- Tutto migliorerà l'efficienza della catena logistica e le procedure doganali nei rapporti con TUTTI gli altri Paesi!

Assicurare la  
**CONFORMITÀ**

Automatizzare le  
**REGOLE  
DI ORIGINE**

Rendere  
**TRASPARENTI**  
i processi

Riorganizzare i  
processi logisitci  
e produttivi

# DIGITALIZZARE E AUTOMATIZZARE

- E perché non iniziare proprio da un aspetto che in ogni caso finirà per incidere in BREXIT?
- Parlo di quell'**ORIGINE** e delle relative **REGOLE** il cui controllo si vorrebbe eliminare nel futuro accordo!
- Ma, come sappiamo, l'**ORIGINE** resterà un tema cruciale!

# ORIGINE!

- Anche un'unione doganale molto robusta ma che vada oltre quanto previsto dal Protocollo sull'Irlanda del Nord e dai suoi 10 allegati
- Non può non prevedere che le aziende, al di là dei CONTROLLI in CONFINE, non siano attrezzate per la corretta individuazione dell'origine dei propri prodotti!
- Basti pensare a questo passaggio...

# ARTICOLO 3 ALLEGATO 2 PROTOCOLLO IRLANDESE

1. Under no circumstances may the United Kingdom:

(b) apply or grant in its customs territory tariff preferences to any good on the basis of rules of origin that are different from those governing the granting of such preferences to the same good by the Union in its customs territory

*(Traduzione maccheronica)*

- ✦ In nessuna circostanza UK potrà
- ✦ (b) applicare nel suo territorio doganale preferenze **sulla base di regole di origine differenti da quelle che garantiscono tali preferenze alle stesse merci in UE**

# PRODOTTO UK E NON UE

- Negli accordi sottoscritti se varrà il Protocollo irlandese, cosa succederà alle ROO preferenziali?
- Potrò spedire in PT accordisti utilizzando gli accordi al TERMINE Del periodo di transizione? Insomma, potrò sfruttare gli accordi UE con il protocollo irlandese?

# ORIGINE PREFERENZIALE...

**r** Oggi, un'azienda ci ha posto il seguente quesito:

*Abbiamo una consociata in UK che produce, al pari di noi, prodotti destinati ai mercati terzi, in particolare ai mercati di Paesi con i quali sono in essere FTA...*

*Ebbene, oggi noi chiediamo (e rilasciamo) LTD (Long Term Declarations, Dichiarazioni del fornitore) senza preoccuparci troppo del fatto che i prodotti siano realizzati in Italia o in UK... cosa succederà*

**r** DOPO?



# LTD E OP!

- In effetti, il problema è di interesse per molte aziende!  
Anche per capire CHE FINE FARANNO le LTD rilasciate tra operatori UE e UK con valore BIENNALE magari il 20 gennaio 2019...e che quindi dovrebbero arrivare al 19 gennaio 2021...
- Proviamo a chiarire...

I STEP	Dal 30 marzo 2019 al 31 dicembre 2020 (transition period)	UK è considerata SM a tutti gli effetti, negli accordi internazionali, previa comunicazione della Commissione ai Paesi accordisti (Art. 129 e Nota pag. 202)
II STEP	Nuovo accordo UE-UK	Se si tratterà di un FTA, l'origine potrà essere CUMULATA negli scambi reciproci (con relative dichiarazioni del fornitore)
		E potrà fruire del CUMULO DIAGONALE se ed in quanto previsto negli accordi con altri Paesi

<b>Backstop</b>	<b>Protocollo Irlandese</b>	SPG (Sistema Preferenze Generalizzate) si applica... a patto che 6 mesi prima della fine del periodo transitorio ci si accordi chiaramente
		Nell'Allegato 5 (laddove si riportano le <b>NORME APPLICABILI</b> nel SCT), ultimo trattino del punto 4 viene inserito il seguente paragrafo: <i>Obligations stemming from the international agreements concluded by the Union, [...] or by the Union and its Member States ... jointly, in so far as they relate to trade in goods between the Union and third countries</i>
		Con l'effetto che dovrebbero poter esser rese le consuete dichiarazioni del fornitore, sulla base delle ROO previste dagli accordi!

# E SE NON...

- r Beh, tutti sappiamo che le regole di origine possono rappresentare un notevole intralcio nel commercio
- r Ma sappiamo anche che su di esse facciamo MOLTO affidamento!
- r E come si potrà garantire un'effettiva protezione senza verificare l'origine dei beni scambiati?

# NON SOLO PREFERENZIALE!

- r In effetti, quando si afferma che l'accordo dovrà
- r *Obviate to the check or the rules of origin*
- r Si riferisce al superamento di regole di origine PREFERENZIALE
- r Ma non potrà essere lo stesso per quanto attiene all'**ORIGINE NON PREFERENZIALE**

# POLITICA COMMERCIALE!

- r Misure di politica commerciale,
- r Così come eventuali accordi sottoscritti ed **EFFETTIVI da parte di UK** (dopo il 2020, certo!)
- r Potrebbero portare alla c.d.
- r ***Duties Laundry***

# LAVANDERIA DEI DAZI


Accordo UK - XXXX  
NON sottoscritto da  
UE



**Dazio ZERO**



**UE-UK Free Trade  
Area...  
No fees? No check  
on the rules of  
ORIGIN?**



**incu**  
INTERNATIONAL NETWORK OF CUSTOMS AUTHORITIES

*easy frontier*  
i vantaggi di una dogana semplice

# INFINE... DIGITALIZZARE!!



- r Tutti, in effetti, si impegnano oggi in questo compito
- r INDUSTRY 4.0, le procedure doganali, la supply chain
- r E, per le nostre imprese
  - ❁ *Semplificazioni*
  - ❁ *Autorizzazione AEO*
  - ❁ *Automazione dell'origine*
- r Sembrano le strade più promettenti per ridurre l'impatto di BREXIT...E sul mercato esistono GIÀ soluzioni di grande efficacia, talora sviluppate da software house italiane!





# RICERCA!

- Nella nostra attività di ricerca
- Abbiamo creato partnership con alcune SW al fine di mettere a disposizione delle imprese soluzioni allineate alle disposizioni unionali e NAZIONALI!

	Articolo PF	Paese Plant Produzione	Validità	Status	Origine non Preferenziale	Made In	Origine Preferenziale
	Articolo 1	Italia (IT)	2017		IT 	IT 	
	Articolo 2	Ungheria (HU)	2017		IT 	HU 	
	Articolo 3	Ungheria (HU)	2017		HU 	HU 	
	Articolo 4	Francia (FR)	2017		CN 	CN 	
	Articolo 5	Italia	2017		Non Determinato	Non Determinato	Non Determinato

▪ Chiedendo a tutti i partner di ragionare anche su  
bisogni e caratteristiche delle PMI italiane!

# E QUESTO È TUTTO (PER ORA...)

Ma sfruttiamo la BREXIT per migliorare i  
nostri processi nel customs environment  
mondiale!

Fulvio Liberatore  
([liberatore@easyfrontier.it](mailto:liberatore@easyfrontier.it))

Marco Polizzi  
([polizzi@easyfrontier.it](mailto:polizzi@easyfrontier.it))

